

## VERBALE DI ACCORDO

### Intervallo colazione "Pranzo" dei dipendenti di ChiantiBanca – Credito Cooperativo Soc. Coop.

Il giorno 9 dicembre 2019, a San Casciano Val di Pesa, presso la Direzione Generale di ChiantiBanca, Credito Cooperativo Società Cooperativa, si sono riuniti:

- ChiantiBanca Credito Cooperativo Società Cooperativa (di seguito "BCC"), in persona del Direttore Generale Sig. Mauro Focardi Olmi e del Responsabile Relazioni Sindacali e Personale Sig. Gian Piero Cencetti, con l'assistenza tecnica, per la redazione del verbale, dell'avv. Marzia Mustari, Consulenza Giuslavoristica e Sindacale della Federazione Toscana BCC;

e

- FABI (di seguito "Sindacato"), rappresentata dai Dirigenti sindacali Paolo Cerrone, Maurizio Nepi e Simone Lepri;
- FIRST-CISL (di seguito "Sindacato"), rappresentata dai Dirigenti sindacali Nicola Spinetti, Pierluigi Bordoni, Matteo Ciriminna, Fabio Caverni e Andrea Tasselli;
- FISAC-CGIL (di seguito "Sindacato"), rappresentata dal Dirigente sindacale Chiara Rossi;
- UIL.CA (di seguito "Sindacato"), rappresentata dal Dirigente sindacale Elisabetta Castiglioni.

#### Premesso che:

- ai sensi dell'art. 123 del CCNL 21/12/2012, *"il personale ha diritto - tranne che nei giorni semifestivi - ad un intervallo di 1 ora per la colazione. Tale intervallo viene attuato, salvo quanto previsto dal comma successivo, fra le ore 13.25 e le ore 14.45. La durata dell'intervallo può essere ridotta o protratta, rispettivamente, fino a mezz'ora e fino a 2 ore con intesa tra l'azienda e gli organismi sindacali aziendali"*;
- l'art. 119 del CCNL prevede che l'Azienda ha facoltà di fissare l'orario giornaliero di lavoro in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratori, secondo un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutti i lavoratori;
- rientra tra gli obblighi fondamentali del lavoratore, di cui all'art. 38 del CCNL, non entrare od intrattenersi nei locali aziendali fuori dell'orario di lavoro, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio e previa autorizzazione, e non allontanarsi arbitrariamente dal servizio;
- le parti in data 4 luglio 2018 hanno raggiunto un'intesa in materia che ritengono reciprocamente soddisfacente e che spiegherà effetti fino al 31/12/2019;
- è intenzione delle parti prorogare tale intesa fino al 31/12/2021


tutto ciò premesso si conviene quanto segue:


- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) l'accordo sottoscritto in data 4 luglio 2018 si intende prorogato fino al 31/12/2021 e potrà cessare anticipatamente nell'ipotesi in cui intervenga una disciplina in materia da parte della contrattazione collettiva nazionale/territoriale/di gruppo. Entro il 30/10/2021 comunque le parti firmatarie si incontreranno per valutare la possibilità di prorogare il presente accordo.

\*\*\*


Letto, approvato e sottoscritto.


San Casciano Val di Pesa, 9 dicembre 2019.


  
ChiantiBanca Credito Cooperativo Sc

  
L'estensore del verbale (FTBCC)

  
FABI

  
FIRST-CISL

  
FISAC-CGIL

  
UILCA